

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXIII

2018

AGOSTO



L.p. n. 2/18

ORTI DIDATTICI NELLE SCUOLE



L.p. n. 16/17

MASI AGRICOLI TARENTINI

L.p. n. 4/17

MERCATINI HOBBISTICI



LE LEGGI PROVINCIALI SPIEGATE DAL CONSIGLIO PER I CITTADINI

INDICE

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2018, n. 2

ORTI DIDATTICI NELLE SCUOLE

Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino

- 2 Il consigliere Lorenzo Baratter (PATT), primo firmatario del disegno di legge 152/XV
- 3 Cosa sono gli orti didattici
- 4 L'esempio avanzato di Amsterdam
- 4 Le esperienze-pilota nelle Regioni Marche e Lombardia
- 5 L'«Orto in condotta» di Slow Food
- 5 L'esperienza in Trentino
- 6 Cosa prevede la l.p. 2/2018
- 7 L'iter della legge
- 7 I due ordini del giorno approvati
- 8 Il testo della legge

LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16

MASI AGRICOLI TARENTINI

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna

- 12 Il consigliere Lorenzo Baratter (PATT), presentatore del disegno di legge 165/XV
- 13 Il consigliere Graziano Lozzer (PATT), primo firmatario del disegno di legge 169/XV
- 14 Cosa sono i masi agricoli trentini
- 14 L'agricoltura di montagna e l'agriturismo in Trentino
- 14 I "masi chiusi" del Sudtirolo
- 15 Cosa prevede la l.p. 4/2017
- 15 L'alternanza scuola-lavoro in Trentino
- 16 L'iter della legge
- 16 L'ordine del giorno sul settore vitivinicolo
- 17 Il testo della legge

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4

MERCATINI HOBBISTICI

Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica

- 20 Il consigliere Claudio Civettini (Civica Trentina), presentatore del disegno di legge 128/XV
- 21 Il consigliere Claudio Cia (Gruppo Misto), presentatore del disegno di legge 146/XV
- 22 Il consigliere Pietro De Godenz (Upt), primo firmatario del disegno di legge 157/XV
- 24 "Identikit" degli hobbisti
- 24 I mercatini dell'usato in Trentino
- 25 Cosa prevede la l.p. 4/2017
- 26 L'iter della legge
- 26 L'ordine del giorno sul commercio ambulante
- 26 Le criticità del settore
- 28 Il testo della legge

LEGGI PER VOI

Agenzia di informazione
del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento.

Anno XXIII nr. 423 - agosto 2018

*Registrazione al Tribunale di Trento n.887
del 23 gennaio 1996.*

*Editore Consiglio della Provincia autonoma
di Trento via Mancì, 27.*

Redazione via Mancì 27, 38122 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre
via E.Sestan, 29 - Trento

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in
abbonamento postale - 70%

NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/
Compatto.

Direttore responsabile

Luca Zanin

Supporto di

Lucia Linda Cella

Segreteria di redazione

via Mancì 27, 38122 Trento

Angela Giordani

Alessandra Bronzini

Progetto grafico, impaginazione
e illustrazioni

Studio Bi Quattro, Trento



LEGGE PROVINCIALE **26 gennaio 2018, n. 2** ORTI DIDATTICI NELLE SCUOLE

Istituzione, promozione
e finanziamento
degli orti didattici in Trentino

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

diffondere gli orti didattici nelle scuole, sviluppare la cultura del verde, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza della sostenibilità alimentare, dell'alimentazione sana ed equilibrata, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.



**IL CONSIGLIERE
LORENZO BARATTER (PATT)
PRIMO FIRMATARIO
DEL DISEGNO DI LEGGE 152/XV:**

“La mia proposta di legge ha avuto come scopo quello di far sì che la Provincia Autonoma di Trento incentivi la realizzazione di orti didattici, a beneficio degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e come strumento di promozione della cultura del verde e dell’agricoltura.

L’obiettivo è quindi sensibilizzare le giovani generazioni circa l’importanza dell’agricoltura e del legame con la terra e circa il valore di un’alimentazione sana ed equilibrata. Ancora: divulgare tecniche di agricoltura biologica, cicli di coltivazione, riqualificazione di aree agricole abbandonate o dismesse, conoscenza delle specie agricole coltivabili, incremento dell’aggregazione sociale e sensibilizzazione allo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

Gli orti didattici vengono valorizzati anche come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali, di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell’ambiente e come incentivo importante per il recupero della manualità e del legame con la terra.

Voglio esprimere grande soddisfazione per l’approvazione di questo disegno di legge, perché mette in campo uno strumento educativo che fa tesoro di molte esperienze già attive in Trentino e le mette a sistema.

Gli orti didattici saranno delle aule a cielo aperto nelle quali creare futuri cittadini consapevoli anche del valore del lavoro, della manualità, del rispetto dell’ambiente, della biodiversità, dell’agricoltura come elemento strutturale dell’economia e della società trentina. Ma anche come strumento complementare all’educazione civica”.

COSA SONO GLI ORTI DIDATTICI:

sono aree verdi realizzate all'interno dei plessi scolastici oppure appezzamenti di terreno concessi in uso gratuito da enti pubblici, da privati o da imprese agricole, che vengono destinati alla formazione dei bambini e degli studenti a pratiche ambientali sostenibili.

L'utilità dell'inserimento degli orti nella realtà scolastica è molto grande sotto diversi profili:

- valore della manualità
- contatto diretto con la natura e sviluppo di una cultura del rispetto per l'ambiente
- sentimento del bene collettivo
- diffusione di un rapporto pacifico con il cibo e con la terra
- divertimento sano per i ragazzi
- comprensione dell'importanza di mangiare cibo fresco e biologico
- educazione all'intercultura e al rispetto della disabilità
- dimensione socializzante del fare l'orto
- valorizzazione del territorio

La l.p. 2/2018 indica una serie di temi cui dovranno prestare attenzione i progetti educativi alla base degli orti didattici:

- risparmio idrico e sistemi d'irrigazione "a goccia"
- riciclo dei rifiuti e compostaggio
- tecniche di coltivazione tradizionali come la fertilizzazione organica della terra o la rotazione colturale prevista nell'agricoltura biologica
- tecniche agricole e stagionalità dei prodotti
- educazione ambientale e rispetto del verde, anche pubblico
- educazione alimentare
- educazione al biologico e al biodinamico

Gli orti come strumento didattico e formativo a livello nazionale sono oggetto di studio e approfondimento da tempo. Esistono corsi specifici per gli insegnanti (se ne occupa ad esempio AiCARE, l'Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica).

QUALCHE INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA.

- www.ORTISCOLASTICI.IT rinvia anche al testo edito dall'agronomo Emilio Bertoncini dal titolo "L'orto delle meraviglie". Il libro propone tra l'altro le adeguate soluzioni tecniche per la coltivazione anche in scuole prive di un terreno fertile o di giardino.
- www.MORENACARLI.COM è un sito internet trentino e fa riferimento a un lavoro in tre volumi di Morena Paola Carli. dal titolo "L'orto dei bambini", pubblicato da Edizioni Forme Libere per la collana scientifica L'Arcipelago. Insegna come creare un orto in famiglia e a scuola (vol. 1), propone schede tecniche di coltivazione degli ortaggi e delle piante aromatiche (vol. 2) e un diario dell'orto con ricettario (vol. 3).
- **TERRA TRENINA**: il periodico di agricoltura, ambiente, tecnica e turismo rurale della Provincia autonoma di Trento pubblica la rubrica "L'orto di Massimino", in cui l'ortolano Massimino introduce in modo allegro ai "misteri" dell'orto.



L'ESEMPIO AVANZATO DI AMSTERDAM:

nella grande città olandese l'esperienza degli orti urbani è radicatissima e risale addirittura agli anni Venti del secolo scorso. Nelle scuole di base l'attività orticola fa parte dei programmi didattici, ogni scolaro ha a disposizione una sua superficie da coltivare a ortaggi, erbe officinali e piante. Ai ragazzi viene fatta vivere l'esperienza diretta del completo ciclo annuale delle coltivazioni, compresa naturalmente la fase gratificante del raccolto.

LE ESPERIENZE-PILOTA NELLE REGIONI MARCHE E LOMBARDIA:

la Regione Marche ha creduto fin dagli anni Novanta alla valenza degli orti didattici, con l'obiettivo di lungo periodo - dichiarato - di favorire la loro presenza nelle scuole non come eccezionale e connessa a un progetto periodico, ma come equivalente della palestra, del laboratorio di scienze o dell'aula di musica, che hanno un ruolo permanente nella normale programmazione didattica.



Si è guardato a esperienze internazionali avanzate, come gli orti scolastici di Amsterdam e le scuole Waldorf (steineriane) ispirate ai criteri dell'agricoltura biodinamica. Si è partiti da un concorso per le scuole, che si è progressivamente allargato, ha coinvolto anche Legambiente, ha ispirato la realizzazione di un volume, l'organizzazione di corsi di formazione per i docenti e di una Festa degli Orti. Il concorso è evoluto verso la promozione della biodiversità agraria regionale, tant'è che ora le scuole premiate diventano "custodi" di specifiche specie vegetali a rischio di estinzione.

Anche la Lombardia ha dimostrato attenzione e iniziativa, approvando la specifica legge regionale 1 luglio 2015 n. 18, che promuove gli orti nelle scuole e quelli urbani, periurbani e collettivi, con finanziamenti diretti e servizi di assistenza tecnica per la realizzazione degli orti.

L'«ORTO IN CONDOTTA» DI SLOW FOOD:

un progetto di orticoltura didattica di respiro nazionale è quello promosso dall'associazione Slow Food fin dal 2004 e a cui aderisce in Trentino la scuola elementare di Tonadico. Si tratta di iniziative di durata triennale, organizzate dalle condotte locali di Slow Food con gli istituti scolastici aderenti. L'anno scorso sono state ~~507~~ le classi coinvolte in tutta Italia. Ogni edizione è caratterizzata da un tema, l'ultimo ha riguardato i cereali e ha spinto i ragazzi a piantare frumento, a sperimentare diversi tipi di sementi, a studiare il processo di produzione della pasta e il ruolo del glutine, e naturalmente a studiare lungo il corso dell'anno l'evoluzione naturale delle piante.

L'ESPERIENZA IN TRENTINO:

da decenni nel nostro territorio provinciale si sono sviluppate esperienze di orto didattico nelle scuole, basate sull'entusiasmo e sul volontariato di alcuni insegnanti (ma anche di genitori e nonni), senza fondi specifici a supporto.

TRENTO.

L'Istituto comprensivo Trento 3, nel capoluogo, è molto attivo e propone addirittura uno stagno e un orto rialzato a disposizione dei bimbi della scuola elementare G.B. De Gaspari. L'avventura qui è cominciata nel 1997 per iniziativa di insegnanti come Ezio Ferretti e Renata Attolini, in collaborazione con Patrizia Sarcletti e i genitori dell'associazione De Gaspari.

VALLE DI NON.

A Sarnonico un progetto orto-campo-giardino è stato avviato alla scuola elementare, a cura di Patrizia Sarcletti con Nicoletta Endrici e Giancarlo Seppi.

POVO E VIGOLO VATTARO.

La maestra elementare Nadia Nicoletti ha iniziato molti anni fa a insegnare agli alunni come si coltiva l'orto e come si curano le piante, l'ambiente, i piccoli animali. Sul suo sito www.ortidipace.org l'insegnante tiene una rubrica in cui racconta le avventure dei bambini tra cavoli e zucchine.

MEZZOLOMBARDO.

Le maestre Giuseppina Correnti e Luisa Tava, assieme a Morena Paola Carli, hanno sviluppato un orto in tre grandi contenitori, con tanto di serra e semenzaio, utilizzando poi la struttura per lezioni sul campo in materie curriculari (matematica calata nell'orto, racconti, esperienze di arte e immagine..).

Altri istituti che si sono attivati sono la scuola per l'infanzia Maso Ginocchio di **Trento**, la scuola media Bronzetti di Trento, la scuola elementare steineriana di **Nogaredo**, le primarie di **Romeno**, di **Arco**, di **Riva del Garda**, di **Pergine**, di **San Michele all'Adige**, la scuola media di **Mori**, il Labora-

torio del verde del centro Enaip di Arco, gli Istituti comprensivi di **Tuenno** e di **Denno**, diversi plessi scolastici nelle **Giudicarie**, in **val di Fassa**, in **valle di Non**.

C'è insomma un fervore su cui si può innestare ora la nuova normativa provinciale, facendo riferimento a realtà preziose come le fattorie didattiche trentine, le aziende agricole, i vivai, le associazioni (come Donne in campo Trentino), la Fondazione Edmund Mach, i musei trentini, l'Agenzia per l'ambiente della P.a.t..

A SETTEMBRE SI COMINCIA:

è in arrivo la deliberazione con cui la Giunta provinciale avvierà l'attuazione concreta della nuova legge provinciale, stabilendo criteri, termini e modalità di sostegno finanziario alle scuole intenzionate a realizzare esperienze di orto didattico. L'obiettivo è quello di partire con l'anno scolastico 2018-2019 e - plausibilmente - ci si concentrerà sulle scuole dell'infanzia e del primo ciclo. Per agevolare la programmazione di ciascun istituto, l'8 giugno scorso il Servizio infanzia e istruzione del primo grado della P.a.t. ha inviato una nota, che invita a valutare appunto la possibilità di realizzare un orto didattico. Gli istituti dovranno elaborare un progetto, da presentare alla struttura provinciale all'avvio del nuovo anno scolastico, presumibilmente entro la fine di settembre 2018.

COSA PREVEDE LA LEGGE:

- sviluppo di orti didattici ad uso delle scuole elementari, medie e superiori trentine, da realizzare in collaborazione con le imprese agricole, anche florovivaistiche, oppure con gli enti locali e comunque sulla base di progetti educativi almeno triennali;
- visite da parte delle scolaresche nelle aziende agricole e nei vivai del Trentino;
- contributi della Provincia Autonoma (fino al 100% della spesa) alle scuole, per realizzare o per ampliare orti didattici e per le connesse iniziative formative e informative. L'orientamento della Giunta provinciale è di attivarli già per l'anno scolastico 2018/2019, a partire dalle scuole dell'infanzia, dalle elementari e dalle medie;
- rilascio di apposito contrassegno della Provincia Autonoma, che segnali all'ingresso della scuola l'adesione al progetto dell'orto didattico;
- attivazione di un concorso "Gli orti didattici del Trentino" per valorizzare le esperienze più significative, da realizzare in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (F.e.m.), con il Museo delle scienze (Muse), con il Museo degli usi e costumi della gente trentina e con le associazioni di categoria;
- attivazione di specifiche collaborazioni Provincia-scuole sulle tematiche di questa legge, da realizzare con il coinvolgimento della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
- promozione (ed eventuali contributi economici) di progetti didattici rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie, per la realizzazione di spazi per la gestione degli animali da cortile, in modo da favorirne la conoscenza, la cura e il rispetto.

L'ITER DELLA LEGGE:

il testo è vigente dal 16 febbraio 2018 ed è stato approvato dal Consiglio provinciale il 16 gennaio 2018, a partire da un disegno di legge (n. 152/XV) presentato il 2 agosto 2016 da Lorenzo Baratter, con i colleghi consiglieri del Patt Walter Kaswalder (poi passato al Gruppo Misto), Lorenzo Ossanna, Graziano Lozzer e Luca Giuliani. Ha votato contro Donata Borgonovo Re (Pd), si sono astenuti Giacomo Bezzi (Forza Italia) e Claudio Cia (Gruppo Misto). La consigliera Borgonovo Re ha ottenuto l'approvazione di un proprio emendamento, mentre non è stata accolta la sua proposta di fare riferimento non all'agricoltura "biologica" bensì a quella "sostenibile". Il riferimento ai pollai da affiancare agli orti deriva invece da un emendamento del consigliere Walter Kaswalder. Il disegno di legge Baratter è stato preventivamente esaminato dalla V Commissione consiliare - presieduta da Lucia Maestri - che ha espresso parere favorevole il 22 agosto 2016.



Donata Borgonovo Re



Walter Kaswalder

I DUE ORDINI DEL GIORNO APPROVATI:

entrambi i testi derivano da proposte del consigliere Giuseppe Detomas (Union Autonomista Ladina), approvati in aula.

I - Si impegna la Giunta provinciale a considerare la possibilità che i progetti degli orti didattici includano programmi o percorsi formativi inerenti lo studio delle tradizioni storiche locali correlate all'agricoltura del passato, ponendo in evidenza la comparazione tra la filiera agroalimentare di un tempo e quella di oggi, anche con il coinvolgimento degli istituti culturali, dei musei ed esperti in materia.

Si impegna altresì la Giunta provinciale a prevedere nella realizzazione degli orti didattici, anche la coltivazione di varietà orticole e frutticole di antica tradizione.

II - Si impegna la Giunta provinciale a considerare anche l'esperienza del progetto "Orto in condotta" ed il relativo manuale di buone pratiche elaborato da Slow Food come riferimento, al fine di erogare le misure di sostegno, ovvero di facilitare l'adesione degli istituti scolastici al progetto stesso.



Giuseppe Detomas

LEGGE PROVINCIALE 2018, n. 2

ORTI DIDATTICI NELLE SCUOLE

Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino

(b.u. 1 febbraio 2018, n. 5, straord. n. 2)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:



Art. 1 *FINALITÀ E OBIETTIVI*

1. La Provincia promuove la realizzazione degli orti didattici e il recupero delle aiuole pubbliche di pertinenza della scuola per diffondere la cultura del verde anche pubblico e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza della sostenibilità alimentare, dell'alimentazione sana ed equilibrata, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2 *ORTI DIDATTICI*

1. Gli orti didattici sono aree verdi all'interno dei plessi scolastici o appezzamenti di terreno concessi in uso gratuito, mediante convenzione, da enti pubblici, privati o imprese agricole, destinati alla formazione dei bambini e degli studenti a pratiche ambientali sostenibili.
2. Gli orti didattici ad uso delle scuole aventi sede in provincia possono essere realizzati in collaborazione con le imprese agricole, anche quelle florovivaistiche, del territorio, con i comuni e le comunità sulla base di appositi progetti educativi che devono essere trasmessi all'inizio dell'anno educativo e scolastico alla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 3**PROGETTI EDUCATIVI**

1. I progetti educativi connessi alla gestione dell'orto didattico hanno durata almeno triennale e sono rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. I progetti educativi prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
 - b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 - c) salvaguardia della fertilità dei suoli senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, privilegiando tecniche tradizionali come la fertilizzazione organica o la rotazione colturale come previsto nell'agricoltura biologica.
3. I progetti educativi prevedono iniziative formative e informative sui seguenti temi:
 - a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno.
 - b) educazione ambientale e rispetto del verde anche pubblico.
 - c) educazione alimentare;
 - d) educazione al biologico e al biodinamico.
4. I progetti educativi prevedono la visita da parte dei bambini e degli alunni degli istituti scolastici di imprese agricole anche biologiche o di lavorazione dei prodotti agricoli, o di vivai, allo scopo di far conoscere agli stessi le attività economiche tradizionali del comparto agricolo e alimentare trentino.
5. Per la gestione dei progetti educativi, le scuole possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore, oppure avvalersi, durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche.

Art. 4**MISURE DI SOSTEGNO**

1. La Provincia concede contributi alle scuole aventi sede in provincia per la realizzazione degli orti didattici o per l'ampliamento degli orti didattici già esistenti.
2. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:
 - a) spese di progettazione;
 - b) realizzazioni di recinzioni in aree di proprietà pubblica;
 - c) acquisto di strutture, attrezzature e fattori di produzione;
 - d) iniziative formative e informative.
3. I contributi possono coprire fino al 100 per cento delle spese indicate nel comma 2, per un importo massimo per ogni orto didattico definito con la deliberazione prevista dal comma 4.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di concessione, anche a seguito di bandi, dei contributi alle scuole, di erogazione e di rendicontazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.

Art. 5**MISURE DI VALORIZZAZIONE**

1. La Provincia rilascia apposito contrassegno da esporre all'ingresso delle scuole per segnalare l'adesione al progetto dell'orto didattico.
2. La Provincia può organizzare e promuovere, in collaborazione con la fondazione Edmund Mach, con il Museo delle scienze, con il Museo degli usi e costumi della gente trentina e con le asso-

ciazioni di categoria, il concorso “Gli orti didattici del Trentino” al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.

3. La Provincia, nell’ambito dell’accordo di programma previsto dall’articolo 20, comma 1 bis, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), può promuovere il coinvolgimento della fondazione Edmund Mach per avviare forme di collaborazione con le scuole sulle tematiche oggetto della presente legge.

Art. 6

PROGETTI PER LA GESTIONE DI ANIMALI DA CORTILE NELLE SCUOLE

1. La Provincia promuove e sostiene progetti didattici rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che prevedono la realizzazione, nelle aree a disposizione dei plessi scolastici, di spazi per la gestione degli animali da cortile al fine di favorirne la conoscenza, la cura e il rispetto. I progetti possono essere anche connessi con i progetti di gestione dell’orto didattico. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 4, sono definite le modalità di attuazione di questo articolo prevedendo a tal fine anche la concessione di contributi alle scuole.

Art. 7

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

1. Da questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale) e nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 01 (istruzione prescolastica), titolo 1 (spese correnti).



Trento, 26 gennaio 2018
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi



LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16

MASI AGRICOLI TARENTINI

Modificazioni della legge provinciale
sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione
dell'agricoltura di montagna

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

valorizzare l'agricoltura di montagna e la specificità dei masi agricoli trentini, anche in considerazione del loro ruolo contro lo spopolamento delle "terre alte" e a garanzia dell'equilibrio idrogeologico del territorio. Tecnicamente, si va a modificare la legge provinciale sull'agricoltura (l.p. 4/2003).



**IL CONSIGLIERE
LORENZO BARATTER (PATT)
PRESENTATORE
DEL DISEGNO DI LEGGE 165/XV:**

“Il disegno di legge che ha unificato i due disegni di legge originari, a firma mia e del consigliere Graziano Lozzer, riprende anche la mia specifica proposta in tema di formazione scuola/lavoro. Il dispositivo stabilisce infatti che per valorizzare l'agricoltura di montagna e favorire l'interscambio e il reciproco arricchimento degli studenti e degli agricoltori trentini, la Provincia Autonoma di Trento promuova percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le aziende agricole e zootecniche trentine. Nella discussione consiliare degli articoli, ho sottolineato la necessità di dare con questa legge provinciale un riconoscimento forte nei confronti di chi vive e lavora in montagna ogni giorno. Si tratta certamente di iniziative aventi come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente le giovani generazioni circa l'importanza dell'agricoltura di montagna”.



**IL CONSIGLIERE
GRAZIANO LOZZER (PATT)
PRIMO FIRMATARIO
DEL DISEGNO DI LEGGE 169/XV:**

“Nel mio vivere da uomo di montagna, anche durante questa esperienza politica ho sempre cercato di portare all’attenzione del Consiglio provinciale le richieste e i bisogni delle persone che si rivolgevano a me quale loro interlocutore; più volte mi sono trovato a parlare con persone che vivono, gestiscono, lavorano nei nostri masi trentini ed è grazie al popolo dei masi e dei villaggi di montagna se la provincia di Trento ha potuto mantenere un paesaggio da “spendere” nel settore del turismo.

E’ in questo contesto e in quest’ottica che questa legge si vuole muovere; la valorizzazione di questo patrimonio parte prima di tutto dall’identificazione e dai requisiti che deve avere il “Maso” identificato come un’azienda agricola che comprende il campo, i prati, la casa colonica, la stalla per l’allevamento del bestiame e il riparo delle attrezzature agricole, oppure la cantina o ancora i locali di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, caratteristiche queste che li collocano generalmente fuori dai centri abitati o comunque in prossimità degli stessi. A queste caratteristiche che sempre ritroviamo in un maso storico, se ne sono poi aggiunte altre che ritroviamo nei nuovi masi costruiti più recentemente.

La promozione del Maso Trentino, inoltre, non può non passare dalla valorizzazione dei prodotti del maso stesso che in alcuni casi richiamano il nome della struttura (attualmente più di cento aziende agricole hanno il nome “Maso”) e sono garanzia di qualità, provenienza e identità.

Il percorso per arrivare a questa legge non è stato facile, in Commissione legislativa sono stati modificati molti punti del testo originale, ma adesso, con il regolamento attuativo, verranno poste le basi per sviluppare e implementare la portata di questo testo normativo, dando il giusto valore ai masi trentini, ai loro abitanti, alla terra... trentina”.

COSA SONO I MASI AGRICOLI TARENTINI:

nel latino tardo medievale *“mansu(m)”* era detto il “fondo, la dimora” del contadino. *“Mansum”* è participio passato del verbo “manère”, che significa restare, rimanere.

Nel Trentino-Alto Adige e nelle Alpi orientali (Tirolo e Carinzia compresi), per “maso” si intende una fattoria che comprende il campo, i prati, la casa colonica, la stalla per l'allevamento del bestiame e il riparo delle attrezzature agricole.

In val di Sole lo chiamano “màs”, “masét” o “tablà”; in val di Non e a Trento “màs”; nel Tesino e in bassa Valsugana “màso”.

I masi sono normalmente caratterizzati da un edificio storico, strutturalmente connotato dall'impiego di molto legno. In essi si producono beni alimentari, si privilegiano spesso le coltivazioni e le metodiche biologiche nonché il rispetto delle tradizioni popolari legate all'economia della montagna.

L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E L'AGRITURISMO IN TRENTINO:

un contributo importante per la valorizzazione di questo comparto è venuto dalla legge provinciale n. 10 del 2001, che ha disciplinato il settore agrituristico. Con legge provinciale n. 1 del 2015 sono state aggiunte altre previsioni normative specificamente dirette poi a valorizzare e rafforzare la realtà delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali. Gli agriturismi in Trentino a fine 2016 erano 458 e contavano 4.500 posti letto. Alcune decine di queste realtà custodiscono gelosamente l'appellativo di “masi”, talvolta con marchio depositato in Camera di commercio.

Si può stimare in Trentino la presenza di almeno 100 masi diffusi su tutto il territorio provinciale. Spesso sono gestiti direttamente da donne.

Il maso trentino si presenta in molte declinazioni diverse. Un esempio eccellente è quello di **Maso Pan**, a Caderzone in val Rendena, sicuramente il paradigma di quel che il maso alla trentina vuole essere e deve rimanere nel futuro. Ci sono la fattoria con agriturismo, l'allevamento di vacche razza Rendena, il caseificio, lo spaccio con la vendita diretta dei prodotti. In quota, verso Madonna di Campiglio, la stessa famiglia Polla gestisce anche tre malghe, che vengono monticate e comportano lo sfalcio dei prati e la coltivazione quotidiana del territorio di montagna.

Filiera completa del prodotto c'è anche a **maso Bergamini**, sulla collina sopra Trento, dove si coltiva la vite - senza uso di fitofarmaci, senza fertilizzanti chimici né erbicidi - e si produce poi il vino e lo spumante, seguendo la metodica biologica. Nell'edificio del XVII secolo, con annessa chiesetta antica, in passato proprietà del Principe Vescovo, si fa anche agriturismo e quindi ristorazione.

Ci sono masi di montagna e masi - come **maso San Rocco** a Villazzano - situati su quote più basse. Ci sono masi vicini a Trento e masi molto lontani, come **maso Santa Romina** in cima al Primiero. Ci sono masi con particolari specializzazioni, ad esempio quello di **Gualtiero Marcolla** vicino a Castel Belfort si può definire “**maso del miele**”, per via della produzione e vendita di prodotti apistici. Ad Amblar si progetta un “**maso dei cereali**”, altri sono più vocati all'orto e alla frutticoltura.

I “MASI CHIUSI” DEL SUDTIROLO:

nel mondo tirolese di lingua tedesca il maso è il “*Bauernhof*” (la casa del Bauer, il capofamiglia), disciplinato da una specifica normativa - in vigore nella Provincia di Bolzano - che perpetua la tradizione del “*maso chiuso*”, secondo la quale la proprietà agricola non è frazionabile e passa per diritto ereditario al solo figlio maggiore maschio, mantenendo quindi le dimensioni minime necessarie per rimanere redditizia. Su 20.200 aziende agricole altoatesine (censimento generale del 2010) ben 13.300 risultavano iscritte all'apposito albo del “maso chiuso”.

Con legge provinciale n. 17, del 28 novembre 2001, la normativa sui “masi chiusi” è stata aggiornata e si è stabilito tra l'altro che i masi coltivati in modo diretto dalla stessa famiglia da almeno due secoli, possono ottenere dalla Giunta provinciale di Bolzano il titolo di Erbhof (maso avito) e fregiarsi della relativa insegna. Nel maggio 2013, in Alto Adige c'erano **1.107** Erbhofe. Questo sistema ha prodotto un indotto turistico-alberghiero che è modello europeo.

COSA PREVEDE LA LEGGE:

- riconoscimento, alle imprese agricole e agrituristiche che trasformano e commercializzano i propri prodotti agricoli, della possibilità di fare uso della denominazione di “maso agricolo”. I requisiti saranno stabiliti dalla Giunta provinciale. La Provincia Autonoma assegnerà un logo di “maso agricolo”, che potrà essere esposto dentro e fuori le strutture dell'azienda;
- sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro per chi farà uso della denominazione di “maso agricolo” senza averne i requisiti. Resta consentito l'uso della denominazione “maso” per i soggetti che svolgono “attività economiche connesse al territorio”;
- promozione da parte della Provincia Autonoma di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le aziende agricole e zootecniche trentine.



L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN TRENTINO:


è un'esperienza educativa introdotta dalla Provincia Autonoma negli ultimi tre anni, in prima fila a livello nazionale. È obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori e del terzo e quarto anno della formazione professionale. Consiste in momenti di apprendimento in un ambiente lavorativo vero, un modo per superare la separazione tra il mondo scolastico e quello del lavoro e delle aziende. Centrale è la collaborazione del sistema scolastico con le più svariate imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, in definitiva con tutti i soggetti che ospitano lo studente e gli fanno sperimentare l'attività lavorativa con un progetto ad personam.

Nell'ultimo triennio dell'istruzione tecnica e professionale, l'esperienza corrisponde ad almeno **400 ORE**; ad almeno **200 ORE** nell'ultimo triennio dei licei. Per la formazione professionale, invece, i limiti minimi del tirocinio curricolare sono di **120 ORE** nel 3° anno e di **320** nel 4° anno.

In Trentino l'alternanza scuola - lavoro si caratterizza anche per alcuni tratti distintivi rispetto al quadro nazionale:

- la possibilità di riconoscere nell'alternanza scuola-lavoro anche il lavoro retribuito e le esperienze di volontariato;
- il vincolo di realizzare almeno il 50% del monte orario dedicato all'alternanza scuola-lavoro ad attività al di fuori dell'Istituto scolastico.

Con Delibera n. 208 del 16/02/2018 della Giunta provinciale, è stata approvata una *Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro*.



L'ITER DELLA LEGGE:

il testo è stato approvato prima in 2ª Commissione permanente, e poi dal Consiglio provinciale il 30 novembre 2017 (con 8 astenuti tra le opposizioni). È in vigore dal 20 dicembre 2017. Le proposte di partenza sono state due: il disegno di legge 165/XV, depositato da Lorenzo Baratter (Patt) il 18 ottobre 2016, che prima delle modifiche era centrato sulla promozione del volontariato presso le aziende agricole e zootecniche; il disegno di legge 169/XV, presentato il 3 novembre 2016 da Graziano Lozzer (Patt) con i colleghi di gruppo Lorenzo Ossanna, Chiara Avanzo, Walter Kaswalder, Lorenzo Baratter e Luca Giuliani.

L'ORDINE DEL GIORNO SUL SETTORE VITIVINICOLO:

si tratta di un testo proposto da Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino) e approvato all'unanimità dall'aula. Impegna la Giunta provinciale su due punti:

- 1 - *al fine di valorizzare il settore vitivinicolo trentino dei piccoli produttori locali, ad adottare azioni ed interventi che mirino a promuovere sul mercato italiano ed internazionale tali produttori, mettendo al centro il principio della qualità del prodotto, puntando alla valorizzazione della identità territoriale;*
- 2 - *a porre attenzione, nei rapporti con il mondo delle grandi strutture cooperative di produzione vinicola, alla valorizzazione dei territori, anche con il mantenimento di figure tecniche e professionali in grado di garantire la conoscenza del territorio e la promozione delle varietà autoctone.*



Maurizio Fugatti

LEGGE PROVINCIALE 2017, n. 16

MASI AGRICOLI TARENTINI

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Inserimento del titolo I bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: **“Titolo I bis** Valorizzazione dell'agricoltura di montagna”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I bis, è inserito il seguente: **“Art. 64 bis**

Valorizzazione dei masi agricoli trentini

1. Al fine di valorizzare l'agricoltura di montagna la Provincia riconosce alle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione dei propri prodotti agricoli la possibilità di utilizzare in via riservata la denominazione di “maso agricolo” se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alla particolare ubicazione e alle caratteristiche storiche, architettoniche, culturali ed etnografiche delle strutture nonché alle tipologie di attività che sono in esse esercitate.
2. Le imprese agricole previste dal comma 1 possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo con l'indicazione della denominazione di “maso agricolo”. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta.
3. Le imprese agricole che, in assenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, utilizzano nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico la denominazione di “maso agricolo” o il relativo logo sono soggette al pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si osserva quanto previsto dall'articolo 86, commi 2, 3 e 4.

4. L'uso della denominazione di "maso agricolo" e del relativo logo è inoltre consentito agli esercizi agrituristici previsti dalla legge provinciale sull'agriturismo 2001 se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 si osserva quanto stabilito dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge provinciale sull'agriturismo 2001.
5. Resta ferma la possibilità di utilizzare la parola "maso" nella denominazione dei soggetti che svolgono attività economiche connesse al territorio."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 64 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 64 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I bis, è inserito il seguente:

"Art. 64 ter

Alternanza scuola - lavoro in agricoltura

1. Per valorizzare l'agricoltura di montagna e favorire l'interscambio e il reciproco arricchimento degli studenti e degli agricoltori trentini, la Provincia promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro presso le aziende agricole e zootecniche trentine.
2. I percorsi di alternanza scuola - lavoro sono realizzati secondo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)."

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Trento, 4 dicembre 2017
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi





LEGGE PROVINCIALE

16 giugno 2017, n. 4

MERCATINI HOBBISTICI

Modificazioni della legge provinciale
sul commercio 2010
in materia di vendita in forma hobbistica

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE:

correggere alcuni aspetti della normativa riferita ai mercatini hobbistici, che è contenuta nella legge provinciale sul commercio (l.p. 17/2010). In essa era stato inserito nel 2014 lo specifico articolo 20 ter, ora modificato. L'intento è stato quello di contrastare la frequentazione dei mercatini hobbistici da parte di commercianti in realtà di professione, che esercitano una concorrenza abusiva nei confronti dei colleghi commercianti o artigiani regolari. Si è colta poi l'occasione per dare massima libertà alle bancarelle attivate solo per scopi benefici o di autofinanziamento del sociale.



IL CONSIGLIERE CLAUDIO CIVETTINI (CIVICA TRENTEINA) PRESENTATORE DEL DISEGNO DI LEGGE 128/XV:

“In un sistema generale, dove l’abusivismo commerciale e i venditori abusivi sono una regola difficilmente sradicabile, forse per la mancanza di volontà politica di applicare le leggi e le regole che regolano il settore commerciale, la Provincia di Trento, già sette anni fa, con la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), ha voluto normare, forse con eccessivo zelo, la presenza dei mercatini del riuso, degli oggetti e delle cose usate. Una legge che ha codificato, con lacci troppo stretti, una gradita presenza che va dal mercato delle pulci a quello degli “hobbisti”, portando a problematiche gestionali non di second’ordine, legata ai bollini che marciano le varie presenze, con il dichiarato obiettivo di togliere la possibilità a professionisti del sistema, di aggirare regole e leggi, anche fiscali. Un passaggio tanto stridente con la realtà, con una burocratizzazione senza pari, di un settore che, per la maggior parte si autoregolamenta ed è formato da appassionati e da molti disoccupati che tentano di reinventarsi un percorso di reddito di sopravvivenza. Per tutto ciò, è nata la necessità di riaprire i termini di una gestione più aperta, riguardo questi “mercantari” che generano indotto nei vari Comuni che organizzano questi appuntamenti. Perciò, con un testo unico che ha visto confluire tre diversi disegni di legge, si è voluto fare sintesi delle palesi necessità liberatorie, la prima fra tutte il coinvolgimento dei Comuni nell’organizzazione di manifestazioni specifiche che, anche su più giornate di un unico evento, i partecipanti pagavano con un solo bollino la presenza.

Un passaggio interessante poiché, se i Sindaci dovessero ritenere irrinunciabili tali presenze, hanno la facoltà di organizzarsi con appositi regolamenti e organizzazioni interne. Poi, in legge, con la liberalizzazione delle partecipazioni a esposizioni di beneficenza, negli oratori o in quelle realtà aventi scopo sociale, mentre i cosiddetti bollini disponibili, se sono aumentate a 14 le giornate con una ripartizione del loro utilizzo tra grandi e piccoli Comuni, onde evitare che tutto si riversi esclusivamente su Trento e Rovereto e poco altro.

Un tentativo di liberalizzare un settore troppo stretto da regole per facilitarne la partecipazione nella valorizzazione del concetto del riuso. Un tentativo non certo totalmente liberatorio, ma che ha colto molte delle esigenze tenendo presente che è molto sottile il distinguo tra coloro che producono artigianalmente dei prodotti e coloro che invece, attraverso i mercatini, intende proporre e vendere gli stessi prodotti fatti in serie, ma dichiarati fatti a mano.

Un tentativo perfezionabile, che potrà essere sicuramente perfezionato, attraverso un codice di autoregolamentazione, che faccia chiarezza tra gli addetti evitando assurde speculazione a danno delle tante persone serie, appassionati, disoccupati, giovani ed anziani, che attraverso questi mercatini, trovano soddisfazione, ancor prima che economica, anche di ricerca e rimessa in circolo di prodotti, ancora interessanti e utilizzabili, nonché oggetti ,cose e strumenti per collezionisti, altrimenti destinati a discarica o al mercato nero. Tutto ciò ben sapendo la limitatezza dei valori in gioco che pone dei limiti precisi, esclude armi e descrive in modo puntuale che questi percorsi, necessitano di tesserini di riconoscimento, onde evitare abusi di qualsiasi tipo”.



IL CONSIGLIERE
CLAUDIO CIA (GRUPPO MISTO)
PRESENTATORE
DEL DISEGNO DI LEGGE 146/XV:

“Negli ultimi tempi i media locali hanno più volte dedicato appositi servizi giornalistici alla crisi dei mercatini dell’usato che storicamente animavano il territorio trentino, specialmente quello dei piccoli comuni. Si parlava chiaramente di un ridimensionamento, se non addirittura della scomparsa, di alcuni mercatini hobbistici che da tempo immemore caratterizzavano i centri storici dei comuni trentini. Le ragioni di tale “crisi” erano ascrivibili all’eccessiva rigidità delle previsioni normative, vale a dire della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (in particolare l’art. 20 ter) ed il corrispondente regolamento di esecuzione (in particolare l’art. 20 bis).

In particolare, il riscatto numero di partecipazioni annue consentite dalla normativa provinciale (massimo 10 mercati l’anno) ha indotto gran parte degli hobbisti a disertare i piccoli mercatini locali per concentrare la partecipazione sul mercato più redditizio (in ragione del più elevato numero di avventori/frequentatori), vale a dire quello che si tiene nella città capoluogo.

Questo comportamento degli hobbisti, condizionato se non provocato dalla normativa provinciale, ha di fatto ridotto il numero delle bancarelle nei piccoli mercatini locali, con la conseguenza di ridurre progressivamente l’interesse degli avventori (turisti e locali), ed infine privare le località minori di un importante momento di vivacizzazione del territorio, che specie nei periodi di minor flusso turistico, rappresentava un’originale attrattiva oltretutto un’occasione di integrazione di reddito per gli hobbisti stessi. Da questa considerazione nasceva la mia proposta, ovvero quella di “differenziare” il numero di partecipazioni annue consentite, lasciando per la sola città di Trento il numero di 10 partecipazioni annue, e prevedendo un ulteriore numero di 20 partecipazioni annue da “spendersi” nei mercatini locali allestiti nei piccoli comuni. Avevo anche colto l’occasione per legiferare la possibilità di rilascio dell’apposito tesserino identificativo al singolo individuo, che il valore della merce esposta venisse aumentato a 2.000 euro per consentire agli hobbisti di esporre un adeguato numero di “pezzi” senza rischiare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative. Ahimè, il risultato finale dei diversi disegni di legge confluiti in un’unica proposta, a mio avviso è molto frustrante. La politica si è arresa, ha preferito sacrificare l’impegno dei tanti veri hobbisti che animano le nostre piazze e le nostre vie, piuttosto che normare misure efficaci, capaci di monitorare, sanzionare e disincentivare chi abusa di questa opportunità. Un’occasione persa e una vittoria per i furbetti, che continueranno nella loro opera a scapito di quella più nobile degli hobbisti. Peccato!”



IL CONSIGLIERE
PIETRO DE GODENZ (UPT)
PRIMO FIRMATARIO
DEL DISEGNO DI LEGGE 157/XV:

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questa legge che va a migliorare la normativa atta a regolare i mercatini hobbistici e intendo ringraziare l’assessore Olivi e i colleghi, tutti, sia di maggioranza - in particolare quelli del mio Gruppo consiliare - che di minoranza, che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Dopo avere ascoltato con attenzione hobbisti, cittadini, numerose associazioni, categorie economiche, mondo della scuola e delle missioni siamo infatti riusciti a lavorare in modo trasversale e siamo giunti ad una norma che - ne sono convinto - potrà finalmente portare un po’ di serenità nel mondo dei mercatini hobbistici, tenendo comunque ben presente il presupposto della necessità di tutelare anche artigiani e commercianti. Inoltre sono particolarmente contento che nella legge sia stata inserita, su mia proposta, l’esenzione per i soggetti che operano senza finalità lucrativa per autosostentamento e beneficenza. Significa che – e questa è davvero l’innovazione a mio avviso più importante, vicina ai cittadini e al volontariato – parrocchie, mercatini missionari, scuole, associazioni, centri giovanili e per anziani, enti del Terzo settore e del sociale potranno ora proporre occasionalmente la vendita di merci da loro confezionate o di modico valore, raccogliendo somme da destinare ad opere di bene, e potranno farlo con serenità, senza incappare in sanzioni e divieti. Questa modalità non era prevista in precedenza - anche se spesso veniva tollerata – ma con l’inserimento in legge oggi i soggetti interessati potranno lavorare certi di essere in regola e conoscendo i limiti nei quali potersi muovere. Si tratta di un modo concreto per sostenere il prezioso mondo del volontariato trentino. Provenendo dall’associazionismo, di cui faccio ancora orgogliosamente parte, sono davvero fiero di aver proposto questa modifica e che la stessa sia ora legge. In generale, possiamo affermare che questo ddl migliora la normativa provinciale e concede a scuole e associazioni di fare del bene rispettando la legge, tutelando nel contempo gli hobbisti veri e rendendo, giustamente, la vita più complessa a chi hobbista non è”.



“IDENTIKIT” DEGLI HOBBISTI:

sono quei commercianti per hobby che animano i mercatini mensili diffusi nei nostri centri abitati. Proprio la l.p. 4/2017 definisce dettagliatamente gli hobbisti come “coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell’artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione”.

Di fatto esistono due categorie di operatori:

- gli “**HOBBISTI DELL’USATO**”, protagonisti dei cosiddetti “mercatini delle pulci”. Vendono oggetti usati e in Trentino sono riuniti in un’associazione, che conta circa 120 aderenti;
- gli “**HOBBISTI (CREATIVI)**”, che producono e vendono i propri oggetti e sono a loro volta riuniti nell’“Associazione arti dell’ingegno creativo” (www.hobbisti-trentini.com), con sede a Tuenno e circa 150 iscritti.



I MERCATINI DELL’USATO IN TRENINO:

sono circa **100** nell’arco dell’anno, con appuntamenti fissi e particolarmente seguiti a Trento, Rovereto, Arco, Ledro, Predazzo, Campitello, Ziano, val Rendena. Nella piazza Garzetti di Trento ogni secondo sabato del mese (e in piazza Dante il quarto sabato del mese) prende vita il “mercatino dei gaudenti”, dove nei tempi migliori si disponevano anche **180** bancarelle. Negli ultimi tempi si assiste a un certo declino: meno di **100** bancarelle in piazza Garzetti, solo **25/30** bancarelle a Rovereto contro le **100/120** delle migliori edizioni.

In Alto Adige il settore appare particolarmente florido, con circa **600** mercatini ad accesso libero e non contingentato, diffusi nelle valli e nei paesi. In Veneto vige invece il limite dei **6** mercatini all’anno per ogni operatore, ma si segnala che i controlli sulle vidimazioni dei libretti non sarebbero assidui, per cui molti operatori in concreto parteciperebbero a un numero molto più alto di mercatini.

COSA PREVEDE LA L.P. 4/2017:

- rivede le regole di partecipazione ai mercatini hobbistici. L'hobbista deve ottenere nel proprio municipio di residenza un **tesserino identificativo**, valido per nucleo familiare e per la **durata di 4 anni** (per i residenti fuori provincia è competente il Comune di Trento). Ad ogni partecipazione a mercatini il tesserino viene vidimato. Si ha diritto a svolgere attività di vendita per un massimo di **14 giornate all'anno**, con un massimo di **8 giornate** nei Comuni con popolazione superiore a **10.000** abitanti. La merce esposta non deve avere un **valore** superiore a **2.000** euro e ogni prodotto a **200** euro. È **vietata** la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi e cose antiche (ad es. reperti archeologici);
- introduce un'esenzione da questi vincoli per il commercio senza fini di lucro e a scopo benefico, "a offerta e senza indicazione di prezzo". Ancora: prevede che è libera la vendita occasionale di merci di modico valore, promossa a scopo benefico o di autofinanziamento da scuole, parrocchie, centri giovanili, centri per anziani e associazioni del sociale;
- disciplina le "giornate del riuso": Comuni e Comunità possono promuovere queste iniziative finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti e vi possono partecipare anche venditori di propri oggetti usati, purché non acquistati allo scopo della rivendita;
- specifica che l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali oppure eventi locali straordinari è consentita *alle imprese individuali e alle società*, previa presentazione al Comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività (la cosiddetta s.c.i.a.).



L'ITER DELLA L.P. 4/2017.

la l.p. 4/2017 è in vigore dal 1° luglio 2017. Il Consiglio provinciale l'ha approvata il 7 giugno 2017, con 28 voti favorevoli e le astensioni di Manuela Bottamedi e Filippo Degasperi. Il testo nasce da tre distinte proposte iniziali: il disegno di legge 128/XV di Claudio Civettini, depositato il 18 aprile 2016; il d.d.l. 146/XV di Claudio Cia, presentato il 19 luglio 2016; il d.d.l. 157/XV di Pietro De Godenz, Gianpiero Passamani e Mario Tonina, del 21 settembre 2016. La scrittura del testo unificato è frutto del lavoro svolto dalla II Commissione permanente consiliare (attraverso un gruppo di lavoro ad hoc, coordinato da Gianfranco Zanon), che si è confrontata costantemente con l'assessore provinciale competente per materia, Alessandro Olivi.



Alessandro Olivi



Gianfranco Zanon

L'ORDINE DEL GIORNO SUL COMMERCIO AMBULANTE:

l'aula ha approvato in connessione con la l.p. 4/2017 anche un "ordine del giorno" su un tema diverso, proposto da Claudio Civettini (Civica Trentina). Il testo impegna la Giunta provinciale "a richiedere alle autorità competenti un'intensificazione dei controlli nei confronti dei venditori ambulanti, al fine di verificarne il possesso dei requisiti ed il rispetto della regolamentazione del settore". Il riferimento è ai molti venditori che operano con furgoni ai margini delle strade, di cui si vuole poter controllare la piena regolarità rispetto alle normative sul commercio.

LE CRITICITÀ DEL SETTORE:

GIANNI NICOLINI, presidente dell'associazione Mercatino delle pulci, spiega che il nuovo limite delle 8 partecipazioni ai mercatini dei centri maggiori, di fatto mette in notevole difficoltà gli operatori, perché sono proprio queste le piazze dove l'hobbista trova maggiore movimento e clientela. Il calo tendenziale delle partecipazioni ai mercatini e la chiusura stessa di diversi mercatini nei piccoli centri segnalano un problema che si chiede venga monitorato, per capire gli effetti della nuova normativa.

FERNANDO DE PAOLI, presidente dell'Associazione arti dell'ingegno creativo, spiega a sua volta che i propri associati frequentano in grande prevalenza mercatini occasionali promossi dai Comuni. L'associazione stenta però ora a organizzare e garantire le presenze a questi appuntamenti, non potendo sapere la situazione di ciascun associato in relazione al numero massimo consentito di mercatini. Altra criticità – in questo caso preesistente alla l.p. 4/2017 - deriva dal fatto che se più congiunti svolgono distinte attività creative (ad esempio: il marito lavora il legno, la moglie lavora la lana) sono fortemente limitati perché viene loro rilasciato un solo tesserino a carattere familiare. Un auspicio della categoria sarebbe poi quello di istituire una sorta di albo provinciale degli hobbisti creativi.

STEFANO ARMANI, presidente dell'Associazione "Mercatino dei gaudenti" di Trento (che organizza per l'appunto l'evento mensile nel capoluogo) invita tutti a tenere sempre presente che il settore dei mercatini non risponde solo a logiche economiche, ma assolve anche a un prezioso ruolo sociale. Porta infatti animazione e presidio in punti delle città che spesso ne hanno esplicito bisogno. Armani conferma che i mercatini soffrono attualmente la limitazione del numero di partecipazioni annue consentite nei centri maggiori, mentre giudica molto favorevolmente l'estensione della durata dei tesserini degli espositori, da 2 a 4 anni: in precedenza il costo fatto pagare dai Comuni per il rilascio del tesserino (60 euro a Trento) pesava sulla scelta di partecipare degli espositori più sporadici, spesso motivati semplicemente dalla volontà di liberare la soffitta.



Il Mercatino dei Gaudenti a Trento

LEGGE PROVINCIALE

16 giugno 2017, n. 4

MERCATINI HOBBISTICI

Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:



Art. 1

**MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17
(LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO 2010)**

Nel comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio," sono sostituite dalle seguenti: "è consentita alle imprese individuali e alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività".

L'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 ter**HOBBISTI**

1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.
4. Gli hobbisti possono svolgere l'attività di vendita nel corso dei quattro anni di validità del tesserino identificativo e nel limite annuale di quattordici giornate da utilizzare in misura non superiore a otto nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.
5. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21.
6. E' comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi nonché delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, i comuni assicurano che i posteggi siano assegnati in misura prevalente agli hobbisti residenti nel territorio provinciale che lo richiedano.
8. La vendita in forma hobbistica è consentita anche in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari qualora siano riservati agli hobbisti aree o spazi dedicati.
9. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e le indicazioni per la sua vidimazione.
10. Non sono soggetti alla disciplina prevista da quest'articolo i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera h), e le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da





istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere,

11. manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore.”

Art. 3

INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 20 QUATER NELLA LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO 2010

Dopo l'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V del capo II, è inserito il seguente:

“Art. 20 quater

GIORNATE DEL RIUSO

1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le comunità e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante l'organizzazione delle giornate del riuso.
2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita. La partecipazione dei soggetti è soggetta a comunicazione da presentare al comune sul cui territorio è organizzata la giornata del riuso, e non rientra nei casi previsti dall'articolo 20 ter.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di commercio l'elenco dei nominativi dei soggetti partecipanti alle giornate del riuso.”

Art. 4**DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Per i tesserini identificativi già rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'articolo 20 ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'articolo 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validità in corso; in tal caso, qualora sia già stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.

Art. 5**ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 20 BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 APRILE 2013, N. 6-108/LEG CONCERNENTE "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO (LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17)"**

È abrogato l'articolo 20 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 6-108/Leg del 2013.

Trento, 16 giugno 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi





CONSULTA LA LEGGE
ON-LINE

SEGUI GLI SVILUPPI
DELLA LEGGE SUL SITO
WWW.CONSIGLIO.PROVINCIA.TN.IT
NELLA BANCA DATI
"CONSIGLIO PROVINCIALE"
LEGGI IL CODICE QR
CON IL TUO SMARTPHONE



INFORMATIVA “LEGGI PER VOI” - mese di luglio 2018

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, informiamo che il trattamento dei dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e non eccedenza, secondo quanto dettagliato nella presente informativa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio provinciale di Trento, con sede in via Mancini, n. 27, 38122 - Trento (tel. 0461/213200; e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it; pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it);

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Per ogni questione relativa al trattamento dei dati è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati ai seguenti recapiti: tel. 0461-213232; e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTI DA CUI DERIVANO

I dati personali trattati riguardano i nominativi/le denominazioni e i recapiti postali dei destinatari della presente pubblicazione, acquisiti da fonte accessibile al pubblico, in particolare da siti web riconducibili alle relative associazioni/istituzioni/enti o da altri elenchi o albi pubblici.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali sono trattati esclusivamente per l'invio di “Leggi per Voi”, periodico di documentazione e illustrazione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale, distribuito a fini di informazione e documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio provinciale e dei suoi organi, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento interno del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E ACCESSO AI DATI

I dati personali sono trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non sono inseriti in processi decisionali automatizzati. Sono conservati in una banca dati elettronica per adempiere alle finalità indicate nella presente informativa, utilizzando misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa vigente, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il responsabile della struttura consiliare “Attività di stampa, informazione e comunicazione” e il personale ivi assegnato, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, e gli amministratori di sistema.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I nominativi/le denominazioni e gli indirizzi sono comunicati a Litografia Effe e Erre s.n.c., via Ernesto Sestan, 29 - 38121 - Trento, che provvede alla stampa e spedizione del periodico, in qualità di responsabile del trattamento. Tali dati non sono diffusi all'esterno della struttura consiliare, né trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario all'espletamento della finalità indicata nella presente informativa e comunque sino al ricevimento della richiesta di cancellazione dei dati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 (accesso ai dati, rettifica o cancellazione, limitazione del trattamento od opposizione ad esso) e può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, se ritiene che i dati personali siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

CANCELLAZIONE DEI DATI

Se non vuole più ricevere il periodico “Leggi per Voi”, può inviare una comunicazione a uno dei seguenti recapiti: Consiglio provinciale di Trento, via Mancini, n. 27, 38122 - Ufficio “Attività di stampa, informazione e comunicazione”; e-mail: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it.

2018

AGOSTO



I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Poste Italiane SPA - Sped. in abb. post. - 70% NE/TN - Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto